

Bruxelles, 17 maggio 2018
(OR. en, de, pl)

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0274 (COD)**

8501/1/18
REV 1 ADD 1

CODEC 667
ENV 266
COMPET 262
MI 306
AGRI 202
IND 115
CONSOM 124

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

RELATIVA A UN QUADRO STRATEGICO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

La Commissione si è impegnata a garantire la piena attuazione del piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare¹. Per seguire i progressi compiuti nella transizione verso l'economia circolare, la Commissione ha adottato un quadro di monitoraggio² basandosi sui quadri esistenti di valutazione dell'efficienza delle risorse e delle materie prime. La Commissione richiama altresì l'attenzione sul lavoro che sta svolgendo in relazione all'indicatore di impronta ecologica per prodotti e organizzazioni.

¹ COM(2015) 614 final.

² COM(2018) 29 final.

Le azioni intraprese nell'ambito del piano d'azione dell'UE per l'economia circolare contribuiranno anche al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di consumo e produzione sostenibili, nel quadro dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12. È questo il caso, ad esempio, della strategia sulla plastica³ o della proposta recentemente modificata relativa alla garanzia legale per i beni di consumo⁴.

Per quanto riguarda la coerenza tra i quadri normativi dell'Unione, di recente la Commissione ha adottato anche una comunicazione che stabilisce possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti⁵. Nel 2018 la Commissione intende altresì vagliare opzioni e azioni atte a instaurare un quadro strategico più coerente dei diversi filoni di attività che, nel campo delle politiche unionali relative ai prodotti, concorrono a realizzare l'economia circolare. Le interazioni tra, da un lato, la normativa e, dall'altro, la cooperazione con il settore industriale per quanto riguarda l'uso dei sottoprodotti e la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti saranno ugualmente prese in considerazione nel quadro di tali iniziative e del relativo seguito.

Per quanto attiene alla progettazione ecocompatibile, la Commissione, in linea con il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019⁶, conferma il forte impegno teso a garantire un contributo più incisivo, da parte della progettazione ecocompatibile, all'economia circolare, ad esempio affrontando in modo più sistematico le questioni di efficienza dei materiali come la durata e la riciclabilità.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE **RELATIVA ALLE INIZIATIVE SULL'ECONOMIA COLLABORATIVA**

In linea con il piano d'azione per l'economia circolare⁷, la Commissione ha varato una serie di iniziative sull'economia collaborativa. Come annunciato nella comunicazione dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa"⁸ del giugno 2016, la Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi economici e normativi dell'economia collaborativa, al fine di incoraggiare lo sviluppo di modelli imprenditoriali nuovi e innovativi, garantendo al contempo un'adeguata protezione sociale e del consumatore.

³ COM(2018) 28 final.
⁴ COM(2017) 637 final.
⁵ COM(2018) 32 final.
⁶ COM(2016) 773 final.
⁷ COM(2015) 614 final.
⁸ COM(2016) 356 final.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALLA MICROPLASTICA

Nel contesto della recente strategia europea per la plastica nell'economia circolare⁹, la Commissione ha presentato un approccio integrato volto ad affrontare le preoccupazioni in materia di microplastica, inclusi gli ingredienti a base di microsfele. Tale approccio è incentrato su interventi preventivi e mira a ridurre il rilascio di microplastica da tutte le fonti principali – che si tratti di prodotti in cui la microplastica è intenzionalmente aggiunta (ad esempio prodotti per l'igiene personale e vernici) oppure della produzione o dell'impiego di altri prodotti (come oxo-plastica, pneumatici, pellet di plastica e tessuti).

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AL RIESAME DEL REGOLAMENTO SULLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI E SUI MATERIALI NON PIÙ CONSIDERATI RIFIUTI

Nell'ambito del riesame del regolamento (UE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, in programma entro la fine del 2020, la Commissione intende considerare la possibilità di introdurre ulteriori misure sulle spedizioni di materiali non più considerati rifiuti se non saranno stabiliti criteri in materia a livello di Unione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva quadro relativa ai rifiuti.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLE MISURE DA ADOTTARE PER ASSICURARE IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PRIMA DELLO SMALTIMENTO IN DISCARICA

In conformità dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti gli Stati membri provvedono affinché solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica assicurandosi che tali misure non compromettano la realizzazione degli obiettivi della direttiva quadro riveduta 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in particolare quelli concernenti la gerarchia dei rifiuti, la raccolta differenziata e la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio ivi stabiliti.

⁹ COM(2018) 28 final.

Sulla base dello scambio di opinioni che ha avuto luogo nella riunione del 30 giugno 2017 del gruppo di esperti sulla direttiva quadro sui rifiuti e alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-323/13, la Commissione nei prossimi mesi intensificherà il dialogo con gli Stati membri sulle misure strategiche da adottare in questo campo.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

SULLA PROCEDURA DI ADOZIONE DEGLI ATTI DI ESECUZIONE

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione *può* adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA

ALLA DISPONIBILITÀ DEI DATI E AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Ai fini del monitoraggio dei progressi compiuti nella realizzazione dei nuovi obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio e in considerazione delle pertinenti clausole di revisione, in particolare per fissare gli obiettivi di prevenzione degli sprechi alimentari e di riciclaggio degli oli usati, la Commissione sottolinea l'importanza dell'intesa comune raggiunta fra i colegislatori, in base alla quale gli Stati membri provvederanno a che la comunicazione dei dati a norma delle direttive 2008/98/CE sui rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, quali modificate, riguardi l'anno 2020.

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

Frequenza della comunicazione da parte degli Stati membri

La Polonia è delusa nel constatare le informazioni che riguardano l'aumento della frequenza della comunicazione da parte degli Stati membri.

I progetti di direttive aumentano la frequenza della comunicazione da parte degli Stati membri da una cadenza biennale a una annuale, il che non è mai stato accettato nel mandato. Le soluzioni presentate costituiscono un onere amministrativo notevole per gli Stati membri. La Polonia ha appoggiato il mandato nel maggio 2017 a condizione che tenesse conto della sua richiesta concernente la frequenza della comunicazione.

DICHIARAZIONE DELLA GRECIA

La Grecia sostiene il compromesso generale ottenuto durante i negoziati sul pacchetto "rifiuti", riconoscendo quanto sia stato faticoso raggiungere un accordo e quanto sia importante il pacchetto nell'ambito della strategia sull'economia circolare.

Nel corso dei negoziati sono state incluse tuttavia una serie di importanti disposizioni che non sono giuridicamente coerenti o che non sono state basate su un'adeguata valutazione d'impatto, segnatamente:

l'articolo 9, paragrafo 1, nono trattino, e l'articolo 9, paragrafo 1 bis, sull'interfaccia tra REACH e i rifiuti, come anche la mancanza di riferimento all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva quadro sui rifiuti:

nell'articolo 11, paragrafo 1, sulla demolizione selettiva,

nell'articolo 18, paragrafo 3, sui rifiuti pericolosi miscelati,

nell'articolo 20 sulla raccolta differenziata dei rifiuti domestici pericolosi e

nell'articolo 22, paragrafo 1, sui rifiuti organici.

A nostro avviso, è probabile che l'attuazione di dette disposizioni si riveli tanto problematica nella pratica per imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini da risultare perfino controproducente in relazione all'obiettivo generale di promuovere l'economia circolare in modo sostenibile.

Riteniamo inoltre che l'intera responsabilità finanziaria debba essere a carico dei regimi di responsabilità estesa del produttore e constatiamo che l'obiettivo di collocamento in discarica del 10% dei rifiuti urbani entro il 2035/2040 non tiene sufficientemente conto delle diverse condizioni sociali o della densità e delle caratteristiche della popolazione tra i vari Stati membri e porta inevitabilmente al risultato, non ottimale, di un maggiore incenerimento.

Incoraggiamo inoltre la Commissione a trattare in modo sistematico e coerente le specifiche caratteristiche delle piccole isole remote nell'ambito delle misure di attuazione del pacchetto e, in particolare, della direttiva riveduta sulle discariche, come anche dell'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, e delle suddette disposizioni correlate.

DICHIARAZIONE DELLA FINLANDIA

La Finlandia sostiene le finalità e gli obiettivi del pacchetto "rifiuti", come anche il relativo compromesso generale, che spiana la via a un maggiore riciclaggio e a una migliore economia circolare.

La Finlandia desidera nondimeno ribadire le sue preoccupazioni riguardo all'incoerenza degli obiettivi generali di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio rispetto agli obiettivi relativi ai materiali specifici (articolo 6, paragrafo 1, lettere f) e h), della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

Più specificamente, la Finlandia ritiene che la riduzione degli obiettivi relativi ai materiali specifici non trovi sufficiente riscontro negli obiettivi generali di riciclaggio. Rispetto alla proposta della Commissione, ad esempio, l'obiettivo di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio in legno è stato ridotto di 35 punti percentuali (da 60% a 25%) nel 2025 e di 45 punti percentuali (da 75% a 30%) nel 2030. Ciononostante, l'obiettivo generale per il 2025 è rimasto immutato (65%) rispetto alla proposta della Commissione e l'obiettivo per il 2030 è stato ridotto di soli 5 punti percentuali (da 75% a 70%).

La Finlandia ritiene inoltre che gli obiettivi generali di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio non tengano sufficientemente conto del fatto che la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dipende in notevole misura dalla quota di determinati materiali di imballaggio utilizzati. Al riguardo, l'accordo finale è particolarmente svantaggioso per gli Stati membri in cui è diffuso l'uso di imballaggi in legno e in cui è notevole la quota di rifiuti di imballaggio in legno rispetto alla quantità complessiva di rifiuti di imballaggio.

Per tali Stati membri gli obiettivi generali di riciclaggio possono essere raggiunti nella pratica unicamente se i tassi di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio in legno possono essere portati a livelli nettamente superiori agli obiettivi relativi ai materiali specifici. Nemmeno il riciclaggio estremamente efficace di altri materiali di rifiuti di imballaggio (ossia un riciclaggio di molto superiore ai loro obiettivi relativi ai materiali specifici) potrebbe compensare l'incidenza dominante del tasso inferiore di riciclaggio previsto per gli imballaggi in legno. Si tratta di una contraddizione poiché gli obiettivi di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio in legno sono stati volutamente fissati a un livello più basso a motivo delle limitate potenzialità di riciclaggio.

Pertanto, pur ribadendo il proprio impegno e sostegno a favore delle finalità e degli obiettivi del pacchetto "rifiuti", la Finlandia si rammarica che gli obiettivi vincolanti generali di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio non consentano l'equo trattamento degli Stati membri in funzione della quota di determinati materiali di imballaggio utilizzati rispetto alla quantità complessiva di tutti i materiali di imballaggio.

DICHIARAZIONI DELLA GERMANIA

Raccolta differenziata

1. L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti in vigore stabilisce che, al fine della conformità all'obbligo di recupero previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, i rifiuti devono essere raccolti separatamente "laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale". La modifica dell'articolo 10, paragrafo 2, concordata nel trilatero ha rimosso tale riserva sostituendola nel nuovo articolo 10, paragrafo 3, con una clausola derogatoria speciale ai sensi della quale gli Stati membri possono consentire, a talune condizioni, deroghe all'obbligo di raccolta differenziata. Tale modifica dell'articolo 10 della direttiva quadro sui rifiuti non ha ripercussioni solo sugli obblighi diretti dei produttori e dei detentori, ma anche sull'obbligo degli Stati membri di garantire la raccolta differenziata di taluni rifiuti, di raggiungere percentuali di riciclaggio (articolo 11 della direttiva quadro sui rifiuti) e di provvedere alla raccolta separata dei rifiuti organici (articolo 22 della direttiva quadro sui rifiuti).

La Germania sostiene l'obiettivo perseguito dalla direttiva quadro sui rifiuti di realizzare un'economia circolare sostenibile a livello sia nazionale che di UE. Tutte le parti interessate dovrebbero contribuire agli sforzi tesi a realizzare un'economia circolare, che necessita pertanto di una base giuridica solida. La Germania osserva che, indipendentemente dalla clausola derogatoria di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva quadro sui rifiuti, sia il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che il diritto costituzionale tedesco stabiliscono che è possibile imporre ai produttori e ai detentori di rifiuti obblighi giuridicamente vincolanti quali, in particolare, gli obblighi di raccolta differenziata, solo se sono proporzionati, vale a dire idonei, necessari e appropriati al fine di migliorare il riciclaggio.

2. Lo stesso vale per il nuovo divieto di incenerimento dei rifiuti raccolti separatamente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 bis, (nuovo) della direttiva quadro sui rifiuti nonché per il divieto di collocamento in discarica di tali rifiuti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva sulle discariche. Tali divieti possono essere imposti ai produttori e detentori di rifiuti solo se sono proporzionati. Inoltre l'articolo 13 della direttiva quadro sui rifiuti richiede che la gestione di tali rifiuti sia garantita senza che siano messi in pericolo la salute umana e l'ambiente.

Obbligo di fornire all'ECHA informazioni relative ad articoli (articolo 9, paragrafo 2, nono trattino, e articolo 9, paragrafo 1 bis, della direttiva quadro sui rifiuti)

La disposizione inserita all'articolo 9, paragrafo 1, nono trattino, e all'articolo 9, paragrafo 1 bis, nel corso della fase finale dei negoziati di trilatero, che stabilisce che gli articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento REACH debbano essere inclusi in una banca dati presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), solleva una serie di questioni dettagliate che è necessario chiarire affinché gli Stati membri possano elaborare regolamenti conformi agli obiettivi della disposizione. Ad esempio è necessario chiarire come poter identificare gli articoli interessati in modo che sia possibile inserirli in una banca dati centrale così da facilitarne la consultazione. È altresì necessario in particolare elaborare disposizioni comuni per risolvere la questione della moltiplicazione degli inserimenti di dati relativi ai singoli articoli, che prevedibilmente si verificherà spesso a causa dell'estensione dell'obbligo a tutti i fornitori dell'intera catena di approvvigionamento.

La Germania si rammarica che tale disposizione, che richiederà a tutte le parti di approfondire considerevoli sforzi, sia stata inclusa nel progetto senza gli opportuni preparativi in termini di contenuto o l'opportuna valutazione d'impatto necessaria per una questione così complessa.

La Germania può approvarla solo in considerazione del compromesso generale raggiunto nel corso della procedura di trilatero. La Germania chiede che la Commissione, in consultazione con l'ECHA in quanto organo responsabile della gestione della banca dati, chiarisca gli specifici dettagli necessari affinché l'ECHA e gli Stati membri attuino la disposizione in modo opportuno limitando nel contempo il carico di lavoro al minimo indispensabile. Si invita la Commissione, nel caso in cui ritenga che siano necessarie ulteriori modifiche del diritto dell'Unione, a presentare i pertinenti progetti di disposizioni.
